

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BENAZZO PAOLO

Seduta del 21/05/2019

FATTO

Il cliente afferma:

- di essere titolare di due BFP, ciascuno per un importo di 1.000.000 di lire, emessi in data 28.7.1988;
- che nel mese di dicembre 2018, in occasione dello svolgimento di altre operazioni presso l'intermediario, richiedeva il calcolo del controvalore dei titoli alla data di scadenza attendendosi, in virtù delle condizioni di rendimento, di vedersi corrispondere la somma complessiva di € 23.311,68 pari a quanto indicato sul retro dei buoni stessi;
- che l'impiegato dell'intermediario dichiarava che i buoni in questione sarebbero stati rimborsati come buoni appartenenti alla serie Q, e non Q/P come indicato sul buono;
- che i buoni postali in questione sono stati emessi durante la vigenza della serie Q (emessa dal 1.7.1986) e pertanto, al momento del collocamento, l'impiegato dell'intermediario avrebbe dovuto modificare - nuovamente - la serie di appartenenza prestampata sul retro dei titoli da Q/P in Q, così rendendo noto al risparmiatore che le condizioni di rendimento erano *variate in peius* rispetto a quanto indicato dal buono;
- che ciò rileva in particolare con riferimento ai rendimenti maturati dal 20° al 30° anno che non sono stati oggetto di modifica ed hanno mantenuto la dicitura originariamente presente, ancora chiaramente visibile, non cancellata, integrata, né altrimenti alterata;



- che la mancata esecuzione di questa modifica ha ingenerato nel risparmiatore la convinzione ed il legittimo affidamento nel fatto che i titoli acquistati appartenessero alla serie Q/P, con conseguente applicazione delle condizioni di rendimento ivi riportate e sopra richiamate.

Con ricorso all'ABF, il cliente chiede pertanto di *“riconoscere e dichiarare l'obbligo dell'ente collocatore ... a rimborsare i titoli sopra elencati in base alle condizioni di rendimento riportate a tergo degli stessi e, in particolare, mediante la corresponsione di euro 10.566,02 pari alla differenza tra la somma riconosciuta al momento dell'incasso e il valore di rimborso desumibile dal timbro impresso sul retro dei buoni come da conteggi allegati, oltre interessi legali maturati e maturandi”*.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, evidenzia:

- che il buono è da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q/P, in quanto il timbro sul fronte del buono contiene la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale;

- che in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%);

- di aver apposto esattamente i timbri come indicato dal DM (indicando perfino due volte il giusto riferimento alla Serie Q/P) e, al termine di scadenza del buono, di aver corrisposto al sottoscrittore esattamente gli interessi e gli importi bimestrali come indicato dal detto DM;

- laddove vi sia stata l'apposizione del timbro che identifica la Serie giusta in emissione in un dato momento – per quanto qui rileva, la Serie Q - che il riconoscimento dei maggiori rendimenti richiesti dal cliente è del tutto errato in quanto il Codice Postale (norma primaria a monte dei decreti ministeriali con cui venivano emesse le varie serie), all'art. 173 prevedeva testualmente che *“le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro ... Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172 ...”*.

- che il cliente era tenuto a conoscere il fatto che stava sottoscrivendo buoni serie Q/P che recavano: 1) tassi di interesse per i primi 20 anni, nella misura indicata nella tabella allegata al DM e nel timbro stampato sui buoni; 2) un importo bimestrale per il restante periodo, calcolato in base al tasso di interesse massimo raggiunto nei primi 20 anni (come indicato nella tabella allegata al DM) e cioè, per i buoni sottoscritti di serie Q/P, da calcolarsi al tasso del 12%; 3) il timbro applicato dall'intermediario indicante i nuovi tassi di interesse che, come i precedenti tassi stampati sul cartaceo impiegato (serie P), erano riferiti ai primi 20 anni, nella misura indicata nella tabella allegata al DM;

- che il cliente, pur consapevole della presenza dei timbri aggiunti, non si preoccupò di verificare il loro significato e la eventuale variazione dei tassi di interesse, reputandoli sostanzialmente inutili e confidando immotivatamente nella piena validità delle condizioni indicate nel modulo prestampato. In realtà che il titolo non apparteneva alla serie “P”, ma a quella “Q/P”, e che i tassi sarebbero stati diversi da quelli riportati sul modello risultava indicato in maniera precisa nel BPF, al quale, proprio per informare adeguatamente il cliente, erano stati apposti sulle due facce, i timbri siccome previsto dall'art. 5 del D.M. 13.6.1986.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.



In sede di repliche, il ricorrente ribadisce quanto affermato nel ricorso.

DIRITTO

Le parti concordano sulla qualificazione dei buoni come appartenenti alla serie Q/P in quanto, pur presentando il modello della precedente serie P, sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986. Coerentemente, essi riportano l'indicazione "serie Q/P" sul fronte e la stampigliatura dei nuovi rendimenti sul retro.

Con il ricorso a questo Arbitro, il ricorrente contesta l'applicazione di condizioni economiche deteriori rispetto a quelle riportate sul retro dei titoli.

Considerato che i buoni in questione risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986, che ha previsto l'emissione dei buoni di serie Q e uniformato a quest'ultima (con decorrenza dall'1.1.1987) la redditività dei titoli della serie P già circolanti,

la giurisprudenza ABF ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Ebbene, dalla disamina della documentazione prodotta agli atti, si evince che sul fronte dei titoli è precisata l'appartenenza alla serie Q/P, mentre sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca tuttavia l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno e, dunque, dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli.

Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13.6.1986, con la conseguenza per cui al ricorrente dovranno essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 17560 del 16 luglio 2019

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA